

**SCHEMA D'ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI ANCONA E IL COMUNE DI JESI
PER LA GESTIONE IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO, DELLE PALESTRE
DELL'IIS "CUPPARI- SALVATI" E DELL'IIS "MARCONI- PIERALISI" SITE NEL
COMUNE DI JESI, INCLUSI I SERVIZI ANNESSI E LE RELATIVE
ATTREZZATURE.**

L'anno 2025 il giorno del mese di, in Ancona, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art.2702 e ss. del Codice Civile,

TRA

La PROVINCIA DI ANCONA (di seguito nominata Provincia) con sede legale in Ancona, Strada di Passo Varano 19/A C.F. 00369930425 qui rappresentata dal Dirigente del Settore III – Edilizia e Lavori pubblici - Dott. Ing. Roberto Vagnozzi, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede provinciale;

E

Il COMUNE DI JESI (di seguito nominato Comune) con sede legale in Jesi, piazza Dell'Indipendenza n.1, C.F. 00135880425, rappresentato dal Dirigente dell'Area, Dott., nato a il, domiciliato per la carica presso la sede comunale;

PREMESSO

- che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- che l'accordo fra amministrazioni deve prevedere un'effettiva cooperazione fra i due enti ed il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico;
- che l'interesse di cui al precedente punto può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii
- che l'Amministrazione Provinciale, nel rendere fruibili le palestre scolastiche di sua proprietà ai Comuni per usi sociali ed attività sportive in orario extrascolastico, deve tenere in debito conto le prevalenti esigenze istituzionali e didattiche degli istituti stessi;
- che, in assenza di pareri contrari in merito alla comunicazione inviata tramite PEC in data 13/06/2025 ai Dirigenti scolastici interessati, si procede al rinnovo della convenzione con il Comune di Jesi per la gestione delle palestre scolastiche annesse agli Istituti, al fine di consentirne l'utilizzo da parte delle associazioni sportive in orario extrascolastico, in continuità con quanto già previsto negli anni precedenti.
- che l'Amministrazione Provinciale, ha ritenuto di poter affidare temporaneamente ed eccezionalmente la gestione delle palestre annesse ai suddetti Istituti al Comune di Jesi, mediante un accordo tra parti, al fine di consentire anche prossimo biennio (a.s. 2025/2026 e 2026/2027) l'utilizzo delle palestre in orario extra scolastico da parte delle società sportive presenti sul proprio territorio comunale;
- che la Provincia di Ancona con Decreto del Presidente della Provincia n. del ha

approvato il presente schema di accordo che regola i rapporti tra la Provincia ed il Comune ed ha dato mandato al dirigente del Settore III, Ing. Roberto Vagnozzi, di sottoscriverlo;

- che il Comune di Jesi con Deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 08/08/2025 ha approvato il presente schema di accordo, che regola i rapporti tra la Provincia ed il Comune;
- che l'art. 12, comma 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517, disciplina la facoltà di disporre la temporanea concessione in uso degli edifici e delle attrezzature scolastiche;
- che l'art. 50 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 precisa, tra l'altro, che la predetta concessione in uso deve essere compatibile con la destinazione dell'Istituto stesso ai compiti educativi e formativi;
- che i Comuni del territorio con la fruizione di palestre scolastiche di proprietà provinciale per usi sociali ed attività sportive in orario extrascolastico provvedono a soddisfare le domande delle Società sportive o Associazioni per attività sportive, garantendo alcuni servizi di interesse comunale, che incidono positivamente sul diritto alla salute costituzionalmente garantito, offrendo ai propri cittadini luoghi sani di aggregazione e ritrovo, idonei ad una corretta e sana crescita del giovane sia dal punto di vista fisico che sociale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1- Premesse

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2 - Oggetto dell'accordo

Il presente accordo regola l'affidamento da parte della Provincia di Ancona al Comune di Jesi della gestione finalizzata all'utilizzo in orario extrascolastico delle palestre scolastiche annesse all'Istituto di Istruzione Superiore "Cuppari- Salvati", con sede in via La Malfa n. 36 Jesi (palestra cosiddetta "Filonzi"), e all'Istituto di Istruzione Superiore "Marconi- Perialisi" (n. 3 palestre), con sede in via R. Sanzio n. 8 Jesi, tutte site all'interno del rispettivo edificio scolastico nel Comune di Jesi.

ART. 3 - Autorizzazione all'utilizzo delle strutture da parte di terzi

Il Comune di Jesi è legittimato a sub affidare la gestione dell'utilizzo di dette palestre a Società sportive o Associazioni per attività sportive che ne facciano motivata richiesta, per lo svolgimento di attività in orario extrascolastico e in particolare per le ore pomeridiane, di norma dalle ore 16:30 alle ore 23:30, di tutti i giorni feriali e, dalle ore 7:00 alle ore 23:30 dei giorni festivi; il tutto fatte salve eventuali motivate esigenze di didattica espresse dall'Istituto Istruzione Superiore "Cuppari- Salvati" con sede in via La Malfa n. 36 Jesi e dall'Istituto di Istruzione Superiore "Marconi -Perialisi", con sede via R. Sanzio n. 8 Jesi.

Di conseguenza, in tali periodi le palestre non sono più nella disponibilità dell'Istituto Istruzione Superiore "Cuppari- Salvati" e dell'Istituto di Istruzione Superiore "Marconi- Perialisi", i quali per l'eventuale utilizzo extra scolastico dovranno procedere ai sensi **dell'art. 8.**

In ogni caso, il Comune o i sub gestori sono legittimati all'uso di cui sopra anche durante i periodi di chiusura delle scuole e, comunque, ogni qualvolta gli impianti non siano impegnati per attività scolastiche.

ART. 4 - Obblighi assunti dal Comune

Il Comune assume per le ore ad esso riservate, a suo carico e con le modalità dettagliate **all'art. 9** e seguenti, l'onere della pulizia, della sorveglianza, della custodia delle palestre, con facoltà di porre tali obblighi in capo alle Società e/o Associazioni sportive che risulteranno concessionarie delle ore di utilizzo delle palestre.

Il Comune assume, inoltre, l'onere della responsabilità per eventuali danni a persone e cose in conseguenza dell'uso diretto o delle autorizzazioni a terzi di cui **all'art. 3**, nonché a danni alla proprietà per tutti i rischi, valida oltre che per i beni in proprietà anche per i beni assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo e attrezzature.

ART. 5 – Calendario di utilizzo

Il Comune di Jesi provvederà a comunicare alla Provincia di Ancona i calendari di utilizzo delle palestre oggetto del presente accordo entro 30 giorni dall'assegnazione degli spazi.

Con la trasmissione di suddetti calendari saranno indicati i dati delle Società sportive e/o Associazioni utilizzatrici.

ART. 6 – Tariffe

La Provincia ha quantificato i costi connessi all'utilizzo delle palestre, come di seguito riportato:

	TARIFFA ORARIA per sport dilettantistico €.	TARIFFA ORARIA per professionisti e privati €.
PALESTRA DELL'IIS "CUPPARI- SALVATI"	€ 16,00	€ 38,40
PALESTRA DELL'IIS "MARCONI- PIERALISI" (Palestra ITIS Marconi)	€ 8,40	€ 20,20
PALESTRA DELL'IIS "MARCONI- PIERALISI" (Palestra IPSIA Pieralisi)	€ 8,40	€ 20,20
PALESTRA DELL'IIS "MARCONI- PIERALISI" (Palestra Vecchia)	€ 5,60	€ 13,40

così come stabilite dal Regolamento per la gestione delle strutture sportive degli Istituti scolastici di competenza provinciale, approvato con deliberazione n. 195 del 21/12/2012 del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri spettanti alla Giunta Provinciale di Ancona, successivamente integrata con deliberazione n. 78 del 19/03/2013, e da corrispondersi, da parte del Comune entro il **15 luglio 2026 per l'annualità 2025/2026 e il 15 luglio 2027 per l'annualità 2026/2027**, sulla base dell'effettivo incasso, salvo conguaglio in aumento o in diminuzione, a parziale ristoro dei costi delle utenze e delle manutenzioni.

ART. 7 -Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Gli interventi di ordinaria manutenzione restano a carico della Provincia, unitamente all'onere della manutenzione straordinaria degli immobili, ad esclusione dei danni comunque derivanti agli immobili e/o alle attrezzature dall'uso da parte delle Società/Associazioni sportive autorizzate dal Comune.

ART. 8 - Utilizzo delle strutture da parte della Provincia

La Provincia, l'Istituto Istruzione Superiore "Cuppari- Salvati" e l'Istituto di Istruzione Superiore "Marconi- Pieralisi", si riservano, a seguito di apposita istanza motivata, la disponibilità delle strutture in occasione di particolari manifestazioni, anche a carattere diverso da quello sportivo, il cui calendario verrà di volta in volta portato a conoscenza del Comune, con un anticipo di almeno 10 giorni sulla data di svolgimento.

ART. 9 - Adempimenti a carico del Comune

Il Comune dovrà garantire, nelle fasce orarie che saranno oggetto di concessione alle Società/Associazioni sportive, anche attraverso il personale delle stesse, i seguenti adempimenti:

- a) apertura, pulizia e verifica generale dello stato delle strutture, e degli impianti, se necessaria l'accensione dell'illuminazione e quant'altro necessario per l'agibilità delle strutture;
- b) segnalazione telematica alla società ENGIE S.p.A. (system@geomapitalia.it) alla quale è stata affidata la gestione degli impianti di riscaldamento ed il ruolo di Terzo Responsabile nell'ambito della convenzione Consip SIE4, a cui la Provincia SETTORE III- EDILIZIA SCOLASTICA ha aderito, di eventuali problemi di funzionamento degli impianti ed eventuali variazioni;
- c) aerazioni e pulizia generale dei locali e dei servizi igienici annessi, con l'uso di macchinari e prodotti specifici, anche disinfettanti, in modo da garantire costantemente il decoro e l'igienicità degli ambienti;
- d) sorveglianza e custodia degli impianti, delle attrezzature e delle strutture durante l'orario di apertura;
- e) approntamento e rimozione, a seconda delle necessità, delle attrezzature e delle strutture mobili necessarie all'espletamento delle attività sportive, nei limiti delle norme vigenti in materia di sicurezza;
- f) entro le ore 23:45, o comunque alla chiusura serale: verifica generale, spegnimento impianti, pulizia servizi igienici, verificare che tutti gli utenti abbiano lasciato le palestre e i relativi parcheggi, chiusura.

È, inoltre, onere del Comune accertare il possesso da parte delle Società/Associazioni sportive utilizzatrici di una polizza RCT in corso di validità, necessaria ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo dei locali in parola.

Art. 10 - Adempimenti a carico del Comune e dei terzi utilizzatori

Sono a carico del Comune e/o delle Società/Associazioni sportive utilizzatrici tutti gli oneri di pulizia, da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo, in orario extrascolastico. Resta a carico dell'Istituto Istruzione Superiore "Cuppari- Salvati" e dell'Istituto di Istruzione Superiore "Marconi- Pieralisi", l'obbligo di consegnare gli spazi puliti a seguito dell'orario scolastico.

Resta, comunque, inteso che gli orari di apertura e chiusura concordati ai sensi dell'**art. 3**, sia mattutini

che pomeridiani, sono del tutto indicativi in quanto saranno individuati e regolamentati dalla Provincia e dal Comune sulla base delle rispettive esigenze, considerata la fascia oraria dell'attività scolastica degli Istituti Scolastici.

Per tutto l'orario come sopra individuato, il Comune o la Società/Associazione sportiva utilizzatrice dovrà provvedere:

- 1) ad effettuare, attraverso la costante presenza dei propri addetti, o tramite il personale delle Società/Associazioni sportive utilizzatrici, il controllo della palestra, degli impianti, dei servizi di pertinenza e delle attrezzature in esse contenute, di proprietà della Amministrazione provinciale, della scuola o delle singole Società Sportive;
- 2) alla immediata segnalazione scritta di guasti o danni con particolare riguardo a quelli che possono costituire pericolo per gli utenti, indicando la natura e l'entità del guasto o danno, l'ora in cui si è verificato, il responsabile diretto e se non individuabile singolarmente, la società sportiva. La segnalazione di cui sopra dovrà essere inviata al SETTORE III - Edilizia Scolastica della Provincia di Ancona. La spesa per la riparazione dei danni o guasti comunque verificatesi durante l'orario oggetto della convenzione e non segnalati con le modalità sopra indicate rimarranno ad esclusivo carico del Comune;
- 3) ad attivarsi immediatamente affinché entro e non oltre i 10 giorni successivi al verificarsi del danno sia provveduto alla sua riparazione; nel caso invece si tratti di guasto, provvederà l'Amministrazione Provinciale.

ART. 11 – Divieti di utilizzo non conforme a requisiti di sicurezza

L'eventuale Società/Associazione sportiva utilizzatrice non potrà utilizzare la palestra ed i suoi impianti per usi e destinazioni che non siano conformi ai requisiti di sicurezza dei medesimi ai sensi delle normative vigenti in materia. Le attività per cui è consentito l'uso della palestra ai sensi **dell'art. 3** dovranno essere comunque compatibili con la tipologia delle pavimentazioni presenti, con i dispositivi di illuminazione e con le tipologie di eventuali controsoffitti.

La Provincia provvederà a fornire alle Società/Associazioni sportive utilizzatrici tramite il Comune, le planimetrie con le indicazioni dei percorsi d'esodo, delle vie di sicurezza e sui dispositivi di sicurezza presenti all'interno della palestra, nonché sulle misure e comportamenti da adottare in caso di emergenza.

ART. 12 – Divieto di modifiche e di diversa destinazione d'uso

Al Comune e/o delle Società/Associazioni sportive utilizzatrici è fatto divieto di eseguire modifiche degli impianti o di dare destinazione d'uso ai locali diversa da quella prevista dall'accordo.

Prima dell'affidamento della gestione finalizzata all'uso delle palestre verrà redatto tra le parti, con l'intervento rispettivamente di un rappresentante/ Dirigente dell'Istituto Istruzione Superiore "Cuppari - Salvati" o dell'Istituto di Istruzione Superiore "Marconi- Pieralisi", apposito **verbale di consegna** delle palestre contenente l'inventario dei beni e delle attrezzature.

È fatto inoltre divieto al Comune e alle Società/Associazioni sportive utilizzatrici di installare, all'interno e all'esterno degli impianti, strutture pubblicitarie fisse.

Nelle palestre dell'Istituto di Istruzione Superiore "Marconi- Pieralisi", stante l'assenza di autorizzazione per il Pubblico spettacolo, non è consentita in alcun modo la presenza di pubblico, sia durante gli allenamenti che in occasione di eventuali partite/manifestazioni; si precisa che per spettatori devono

intendersi anche genitori e familiari degli atleti/giocatori.

Nella palestra dell'Istituto Istruzione Superiore "Cuppari- Salvati" (palestra cosiddetta "Filonzi"), autorizzata per il Pubblico spettacolo ed eventi sportivi, è consentita la presenza di pubblico, sia durante gli allenamenti che in occasione di eventuali partite/manifestazioni. L'affollamento massimo consentito è di 200 persone, inclusi atleti, allenatori e spettatori.

ART. 13 – Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al **31 agosto 2027**.

L'Amministrazione Provinciale di Ancona e quella Comunale di Jesi, sulla base della valutazione dei risultati conseguiti, si riservano la facoltà di prorogarne, dietro richiesta, la validità per un periodo di pari durata.

Sono fatte salve, comunque, le ipotesi di recesso, rescissione e risoluzione regolate dal Codice civile.

ART. 14 – Registrazione in caso d'uso

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo ai sensi della Legge n. 642/72, (art. 16 della tabella allegato B. della predetta legge) è da registrarsi solo in caso d'uso; pertanto, la relativa spesa sarà a carico della parte richiedente.

ART. 15 – Risoluzione delle controversie

È esclusa la clausola arbitrale. Pertanto, per la definizione delle controversie derivanti dalla presente convenzione contratto, previo esperimento dei tentativi di accordo bonario e transazione ai sensi di Legge, qualora non risolte, è competente in via esclusiva il foro di Ancona.

ART. 16 – Trattamento dei dati personali

Le parti reciprocamente autorizzano il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, nonché del D.Lgs.101/2018, adempiendo a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 17 – Clausole finali

Il presente accordo è immediatamente impegnativo per le parti senza bisogno di ulteriore comunicazione. Il presente accordo viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale in segno di completa accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, (c.d. CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale).

Per il Comune di Jesi

Per la Provincia di Ancona
DOTT. ING. ROBERTO VAGNOZZI